

**Comune di Jesolo
Provincia di Venezia**

**SETTORE FINANZIARIO E SOCIALE
SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECA**

Via Sant'Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE)
Tel. 0421/359145
Sito Internet [http:// www.comune.jesolo.ve.it](http://www.comune.jesolo.ve.it)
Indirizzo di posta elettronica: comune.jesolo@legalmail.it

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL' ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA PRESSO L'AUDITORIUM
ANTONIO VIVALDI
Anni 2018-2022**

CIG: 76022875B1

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' ATTIVITA'
CINEMATOGRAFICA PRESSO L'AUDITORIUM ANTONIO VIVALDI
CIG 76022875B1**

Art. 1 - DEFINIZIONE DELLE PARTI

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale con l'espressione Amministrazione si intende il Comune di Jesolo, con l'espressione Ditta, o concessionario, si fa riferimento all'operatore economico che risulterà aggiudicatario della concessione in oggetto.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di attività cinematografica da effettuarsi presso l'Auditorium Antonio Vivaldi, sito in Via del Bersagliere n.1 a Jesolo Lido. In particolare si intende affidare lo svolgimento di proiezioni cinematografiche (con esclusione di proiezioni di film hard o a luci rosse), con lo scopo di valorizzare il patrimonio comunale e dare impulso alle attività produttive del paese e del servizio di bar presso il medesimo immobile.

La gestione del bar, dovrà essere effettuata da soggetto in possesso di licenza per somministrazione bevande e cibi ed in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Al concessionario sarà consentito l'uso della struttura per un numero minimo di gg 80 (ottanta) annui.

L'immobile consiste in una sala-platea con capienza di posti 495, un palcoscenico, n.11 camerini con servizi, un ripostiglio, una cabina di proiezione, un foyer, area bar, uno schermo per film. Il comune mette a disposizione il fabbricato e i beni mobili contenuti nelle condizioni generali in cui si trovano.

Art. 3 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore economico presunto della concessione, è quantificato in complessivi € 75.000,00 annui, al netto di IVA, come da seguente prospetto:

- importo massimo del contributo a carico del Comune, posto a base di gara € 30.000,00
 - riscaldamento e raffrescamento auditorium a carico del comune € 5.000,00
 - spese per elettricità a carico del comune € 4.500,00
 - entrate presunte a favore del gestore (biglietteria) € 20.500,00
 - entrate presunte gestione servizio bar € 15.000,00
- Totale € 75.000,00

Stagione 2018/2019: € 46.875,00 (quota parte gennaio-maggio 2019)

Stagione 2019/2020: € 75.000,00

Stagione 2020/2021: € 75.000,00

Stagione 2021/2022: € 75.000,00

Stagione 2022/2023: € 28.125,00 (quota parte ottobre-dicembre 2022)

TOTALE VALORE DELLA CONCESSIONE € 300.000,00

Il valore della base d'asta è determinato sulla base degli elementi contenuti nell'allegato A.

Art. 4 – CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Comune di Jesolo, allo scopo di garantire la fruizione generalizzata della struttura e l'ampliamento dell'offerta culturale, attraverso il contenimento delle tariffe di utenza, interviene a sostegno dei costi di gestione della struttura impegnandosi a versare un contributo sia in termini economici, sia in termini di beni e servizi al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario.

La misura complessiva del contributo è stabilita in euro 120.000,00 come risultante dal piano economico finanziario (allegato B).

Il contributo economico annuo posto a base di gara è pari a € 30.000,00.

Il contributo rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio e sarà corrisposto, sulla base dello svolgimento dell'attività cinematografica, in due rate annuali con scadenza entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre dell'anno della stagione cinematografica (ottobre – maggio), a fronte di presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della rata scadente il 30 giugno sarà subordinato alla presentazione da parte del gestore di dettagliata relazione finale e bilancio consuntivo della stagione cinematografica precedente (da ora in avanti per stagione cinematografica si intenda il periodo da ottobre a maggio).

In conformità alle prescrizioni dettate dalla Legge 23/12/2014, n. 190, le fatture dovranno evidenziare la seguente dicitura: "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972". Il Comune provvederà, ai sensi della predetta legge, al pagamento, a favore del concessionario, del solo imponibile, mentre l'IVA sarà versata, dal Comune, direttamente all'Erario. Le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in formato elettronico secondo le disposizioni vigenti.

Il concessionario deve adempiere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016, ogni pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC regolare.

In caso di ottenimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal primo pagamento utile al concessionario l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione comunale direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Le entrate di cui alla presente concessione sono soggette a rischio d'impresa a totale carico del concessionario. Nella stesura del progetto tecnico e dell'offerta economica i concorrenti dovranno tenere presente la possibile aleatorietà di tali entrate, in maniera tale da presentare un progetto complessivo sostenibile dal punto di vista finanziario.

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è prevista in anni quattro a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 6 - RELAZIONE FINALE E BILANCIO CONSUNTIVO

Le iniziative realizzate ed i risultati conseguiti devono essere comunicati formalmente all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla fine di ciascuna stagione, mediante la presentazione di una relazione consuntiva, dalla quale dovrà emergere un quadro chiaro e completo del numero di attività e spettacoli realizzati, dell'affluenza di pubblico, con elementi di confronto rispetto alla precedente stagione gestita dal medesimo concessionario.

A corredo della relazione finale dell'attività dovrà essere allegato un dettagliato bilancio consuntivo, dal quale dovranno evincersi tutte le entrate e tutte le uscite inerenti la presente concessione.

Eventuali passività di bilancio si intendono a totale ed esclusivo carico del gestore.

Il gestore dovrà conservare la documentazione amministrativa e fiscale ed esibirla a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione comunale utilizzerà l'auditorium A. Vivaldi per propri spettacoli/manifestazioni/convegni comunicandone il relativo calendario al concessionario all'inizio di ogni mensilità.

Per gli anni oggetto della concessione l'auditorium risulta opzionato per il concorso nazionale Miss Italia realizzato dalla società Miren per il periodo dal 26 agosto al 16 settembre e per un effettivo utilizzo di gg. 15.

L'amministrazione si riserva ulteriormente, per spettacoli o manifestazioni non comunicate nel calendario, di chiedere l'utilizzo dell'auditorium subordinandolo all'eventuale influenza sulla programmazione del concessionario. Analogamente anche il concessionario potrà richiedere l'utilizzo dell'auditorium nel periodo 26 agosto – 16 settembre nel caso in cui questo fosse disponibile.

Art. 8 - GESTIONE DELLE ATTIVITA'

Il Gestore dovrà garantire, a totali sue spese e con la propria organizzazione di impresa, quanto segue:

1. il regolare svolgimento del programma di tutte le attività proposte con attrezzature di alta qualità in base al progetto gestionale presentato in sede di gara (fatto salvo eventuali periodi di chiusura estivi). Sono in carico al gestore tutte le attività connesse alla buona riuscita delle proiezioni sopraccitate.
2. la gestione del servizio bar durante tutti gli eventi previsti dal calendario fornito dall'Ufficio Cultura e Biblioteca del Comune di Jesolo comunicati con congruo anticipo.

Art. 9 - ENTRATE DALLA GESTIONE

Spettano al concessionario tutte le entrate derivanti dallo svolgimento dell'attività di gestione del cinema e di gestione del servizio bar di cui al presente capitolato.

Art. 10 - CONSEGNA E RICONSEGNA

Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale. Al termine del contratto i beni dovranno essere riconsegnati nel medesimo stato in cui furono presi in consegna. I miglioramenti apportati nel corso della gestione da parte della ditta, anche se autorizzati, non daranno diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Art. 11 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario:

Per manutenzione ordinaria deve intendersi:

- a) manutenzione ordinaria della struttura consegnata in gestione, e precisamente:
 - pulizia e manutenzione della pavimentazione;
 - pulizia e manutenzione delle poltroncine e di tutte le sedute;
 - manutenzione e controllo periodico della macchina di proiezione e degli altri accessori;
 - manutenzione e controllo dello schermo;
 - b) manutenzione e pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;
2. L'attività richiesta è da intendersi "chiavi in mano", cioè comprensiva di ogni attività relativa alla filiera del servizio. Si indicano a titolo esclusivamente esplicativo e non esaustivo:
 - a. Programmazione e noleggio dei film;
 - b. Proiezioni;
 - c. SIAE;
 - d. Pre-vendita e vendita di biglietti e abbonamenti con proprio misuratore fiscale;
 - e. Pubblicità;
 - f. Gestione degli spazi concessi dell'auditorium Vivaldi durante l'attività (atrio, sala, cabina di regia e pertinenze, cortile esterno, e tutti gli arredi e attrezzature relative);
 - g. Responsabilità della sicurezza sia degli spettatori che dei tecnici e degli organizzatori, secondo quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza e antincendio vigente in materia, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato;
 3. tutti gli oneri connessi alla gestione dell'auditorium (salvo quanto precisato al successivo art. 18), il servizio di custodia e tutte le prestazioni necessarie ed idonee per la pulizia accurata e puntuale delle strutture, degli arredi e degli spazi, limitatamente alle giornate in cui si svolgeranno le proiezioni comunicate all'Ufficio Cultura e Biblioteca.
 4. il materiale ordinario di consumo necessario per il funzionamento del cinema e di ogni altro tipo di rappresentazione/evento realizzato e gli oneri di natura tributaria ed ogni altra imposta o tassa legata all'attività di proiezione.
 5. la ditta aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei subappaltatori, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

6. la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare, prima dell'inizio della gestione, di aver concluso una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO), a copertura dei rischi derivanti dall'attività esercitata, fornendone copia al Comune.

La polizza dovrà avere un massimale non inferiore a €5.000.000,00 unico per sinistro e validità per tutta la durata del contratto, se di durata annuale il Concessionario dovrà trasmettere le quietanze comprovanti i successivi rinnovi annuali fino alla scadenza del contratto, obbligandosi ad avvisare l'amministrazione comunale nel caso la garanzia non sia più operativa per motivi sopravvenuti.

L'assicurazione comprenderà anche la garanzia per fatto imputabile a colpa anche grave e dolo delle persone che partecipano alle attività, i propri ausiliari, tutti i collaboratori di cui si avvale, siano essi dipendenti o meno. Nel caso tali soggetti non siano compresi nella garanzia RCO, la polizza dovrà considerarsi terzi per lesioni subite nello svolgimento delle attività a cui partecipano.

La responsabilità dell'utilizzo degli ausiliari tutti secondo le leggi o regole in vigore, sarà comunque totalmente a carico del concessionario che da subito manleva l'amministrazione di ogni responsabilità a tale riguardo.

Nel caso siano utilizzati subappaltatori nell'ambito delle attività, la polizza dovrà coprire anche queste attività sia per il rischio della committenza che per il rischio diretto riconducibile a fatto del subappaltatore.

La garanzia assicurativa è prestata quindi per tutte le attività svolte, nessuna esclusa ne eccettuata, compresa tra queste la gestione del bar e le garanzie dipendenti da tale attività (somministrazione di cibi e bevande, anche se preparate in parte nelle proprie strutture, e ogni altra garanzia inerente).

La garanzia assicurativa dovrà essere estesa e perciò considerare terzi i partecipanti alle manifestazioni, cioè la presenza di pubblico nella struttura per le finalità legate alle attività organizzate e gestite sia all'interno che nelle adiacenze e comunque negli spazi concessi.

La garanzia dovrà inoltre comprendere il rischio di interruzione di esercizio per fatto imputabile al concessionario con un sotto massimale per sinistro e anno non inferiore a €300.000,00. I danni da incendio a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da esso detenute, sarà assicurato con un sotto massimale non inferiore a €500.000,00 per sinistro anno.

L'assicurazione dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti del comune concedente.

L'insufficiente massimale o la mancanza di garanzie, non potrà essere opposta al Comune e la ditta concessionaria sarà responsabile in proprio verso terzi e verso il comune per i danni che non dovessero trovare copertura nell'assicurazione.

7. la ditta aggiudicataria dovrà provvedere nella gestione puntuale del bar dell'auditorium A. Vivaldi per tutte le manifestazioni previste da calendario fornito dall'Ufficio Cultura e Biblioteca del comune di Jesolo.

8. la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a lasciare sgombera la porta di ingresso che dall'Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" porta al foyer dell'auditorium, dando modo agli alunni di poter transitare all'interno del corridoio del foyer stesso per poter raggiungere la palestra della scuola senza dover passare per l'esterno dell'edificio.

Art. 12 - GESTIONE DEL PERSONALE

1. La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di proprio personale (dipendente e/o incaricato) quantitativamente e qualitativamente necessario, secondo quanto previsto dalla legge e dalle

prescrizioni in materia di incolumità fisica degli utenti, nonché in materia di esercizi pubblici e commerciali con comprovata esperienza e professionalità specifiche inerenti ai compiti da svolgere, ed in particolare:

- Macchinista di sala
 - Personale amministrativo
 - Personale di sala
 - Personale addetto alla biglietteria
 - Personale addetto alle pulizie
 - Personale per la vigilanza anti incendio in conformità a quanto previsto dal DM261/96 s.m.i, munito di attestazione relativamente alla frequenza di un corso antincendio ad alto rischio rilasciato da Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o da organo abilitato, rilasciata dal comando provinciale VVFF artt. Nn. 4 e 5 ultimo comma;
 - personale in possesso di attestati di primo soccorso ai sensi della Legge 81/2008
 - personale addetto al bar.
2. la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi e oneri assicurativi, previdenziali o assistenziali verso i propri eventuali dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni.
 3. ai propri dipendenti la ditta aggiudicataria dovrà applicare il CCNL del Settore e gli eventuali contratti integrativi in vigore e a corrispondere la regolare contribuzione
 4. l'amministrazione comunale resta estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria e la ditta aggiudicataria stessa, così come non si potrà porre a carico dell'amministrazione comunale la prosecuzione di rapporti del lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione della concessione.
 5. la ditta aggiudicataria dovrà dichiarare all'amministrazione comunale il nominativo ed il recapito del responsabile del servizio.
 6. la ditta aggiudicataria è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli operatori, nonché del rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

Art. 13 - AVVIO DELLA CONCESSIONE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO

L'amministrazione si riserva di dare avvio alla concessione anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm. l'aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della concessione di servizio, dovrà presentare prima della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore del comune di Jesolo, di importo **pari**

al 10% del valore stimato della concessione, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere costituita secondo lo schema tipo di cui D.M. 19.01.2018, n. 31.
3. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni, calcolati dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
4. È fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sul concessionario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.

Art. 15 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, l'amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta, non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà a detrarre una penalità pari ad euro 500,00 dall'importo del contributo dovuto.

L'amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 16 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela dell'ente, la concessione può cessare unicamente nei casi previsti dall'art. 176 del d.lgs 50/2016.

Art. 17 - RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 1373 del C.C. qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, oppure al verificarsi di situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio, all'ente concedente è riconosciuta la facoltà di recesso, anche parziale, dal contratto di concessione con un preavviso da comunicarsi al concessionario con lettera Raccomandata a/r o PEC almeno 120 (centoventi) giorni prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso la ditta concessionaria ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando, ora per allora,

a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 18 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale consegna al Concessionario l'auditorium "Antonio Vivaldi" con le relative pertinenze, arredato e completo di attrezzature tecniche e di scena così come descritto al seguente link <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5945>. Al Concessionario verranno addebitate le differenze di inventario riscontrate alla scadenza del contratto.

Eventuali attrezzature supplementari dovranno essere noleggiate dal Concessionario, a sua cura e spesa.

Il Comune di Jesolo, prima dell'inizio del servizio, consegnerà al Concessionario, con apposito verbale, tutte le chiavi per l'accesso all'auditorium. Esse dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza della concessione. È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria dell'appalto di effettuare autonomamente, e senza la preventiva autorizzazione, ulteriori copie delle chiavi assegnate. Il Comune di Jesolo dovrà restare in possesso di copia delle chiavi di accesso alla struttura, al fine di consentirvi l'accesso per i propri utilizzi.

Sono a carico del Comune di Jesolo:

- la decisione e l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione. Costituiscono interventi di "manutenzione straordinaria" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. I miglioramenti e le addizioni eventualmente apportati all'auditorium Antonio Vivaldi dal Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Jesolo e resteranno acquisiti gratuitamente dall'Amministrazione Comunale, alla scadenza della presente Convenzione.
- le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento;
- le pulizie relative all'attività artistica svolta direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- comunicare al concessionario di eventuali necessità di utilizzo dell'auditorium da parte del Comune con congruo anticipo rispetto a proiezioni o eventi già calendarizzati dal concessionario stesso.

Non si rileva la necessità di predisporre il Duvri, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono presenti interferenze tra i lavoratori del Concessionario e del Comune di Jesolo.

Art.19 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Jesolo si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario nulla possa eccepire di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Concessionario stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, senza che, a seguito di ciò, il Concessionario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti.

Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Il Concessionario è tenuto ad esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta e a fornire ad esso tutte le informazioni che siano pertinenti al servizio svolto.

Il RUP procede alla verifica di conformità/certificato regolare svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.
3. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale presenti in capo all'originaria concessionaria.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 21 - MODIFICA DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

La concessione potrà essere modificata, senza nuova procedura di aggiudicazione, unicamente nei casi previsti dall'art. 175 del d.lgs 50/2016.

Art. 22 – SUBAPPALTO

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire in proprio la concessione oggetto del presente capitolato. È ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. 50/2016 con le modalità ivi previste. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con la natura del contratto, le disposizioni di cui all'art. 105 del medesimo decreto. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Ente è vietato al concessionario cedere in subappalto l'esecuzione della concessione oggetto del presente capitolato. Il subappalto non autorizzato o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere per l'Ente il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. L'Ente concedente provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.lgs 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D.lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di concessione. All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare le parti di servizio che intendono subappaltare, in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

Art. 23 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica con le spese ad esso inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, a totale carico della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria dovrà presentare ai fini della stipulazione del contratto la cauzione definitiva e le ulteriori di garanzie previste all'art. 11, punto 5, del presente capitolato.

Il concessionario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto a corrispondere al Comune le spese relative alla pubblicazione del bando di gara.

Art. 24 - DANNI E RISARCIMENTI

La ditta aggiudicataria risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che risultassero generati dal personale da esso dipendente o da altri operatori che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto del concessionario.

Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti, dell'amministrazione, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 25 - CONTRIBUTI, SPONSOR E MATERIALE PUBBLICITARIO

Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività culturale proposta per il l'auditorium Antonio Vivaldi, e previa informazione al Comune, il quale si riserva la facoltà di non concedere il proprio benessere nel caso di contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità.

Il Concessionario si impegna a realizzare con oneri a proprio carico materiale di supporto (schede informative, manifesti, locandine, inviti) per le attività della sala, sotto la supervisione del Comune.

Per quanto riguarda gli strumenti pubblicitari utilizzati dal Concessionario, gli stessi non dovranno in alcun modo avere contenuti lesivi della dignità delle persone, della sensibilità religiosa, della moralità comune od inneggianti all'odio razziale. Il Comune avrà compito di supervisione e di controllo sul materiale informativo.

Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e commerciale in dipendenza del servizio.

Art. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La ditta, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto della presente concessione, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016, RGPD.

A tal fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo le norme sopra richiamate.

Art. 27 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Venezia. È escluso il ricorso all'arbitrato e il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 28 - RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 29 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La ditta aggiudicataria sarà obbligata al rispetto del nuovo “Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto il 07.09.2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto a cui il Comune di Jesolo ha aderito con delibera di giunta comunale n.2 del 19.01.2016 e consultabile al sito <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4470>.

Art. 30 – DISPOSIZIONI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Jesolo, adottato con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 26.01.2016 quale allegato n.5 al P.T.P.C. 2016/2018 e pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238>, per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art. 31 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.